



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GELA**

ORDINANZA N° 02 /2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

VISTA: la propria ordinanza n. 02/2014 del 26.02.2014 disciplinante l'ingresso e l'uscita dal porto rifugio di Gela;

VISTI: i rilievi batimetrici effettuati da personale dipendente e dagli operatori portuali dai quali si evince che, a causa del progressivo insabbiamento, l'imboccatura e l'avamporto del porto rifugio in alcuni punti presentano una profondità massima di circa **1,40 metri** e che tale fenomeno è in costante evoluzione, specialmente in relazione alle condizioni meteorologiche;

VISTE: le note dei servizi tecnico-nautici con le quali viene segnalato come il progressivo insabbiamento di buona parte dell'imboccatura e dell'avamporto del porto rifugio, renda difficoltoso l'ingresso e l'uscita dei mezzi navali sociali;

VISTO: il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, in riferimento alla possibilità di autorizzare provvisoriamente le unità navali dei servizi portuali ad ormeggiare in diga foranea;

VISTA: la nota n. RAGE/AD/SERTEC/262 del 04.05.2012 con la quale la Raffineria di Gela comunica il proprio nulla osta all'impiego della diga foranea per l'ormeggio delle unità navali dei servizi portuali;

CONSIDERATO CHE: i pescaggi ridotti rilevati nell'avamporto e nel bacino interno del porto rifugio di Gela, a causa dell'insabbiamento continuo, rendono parzialmente inagibile lo stesso;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare, ai fini della sicurezza della navigazione, l'ingresso e l'uscita delle unità navali dal porto rifugio, alla luce delle attuali condizioni dei fondali;

RITENUTO ALTRESI' NECESSARIO assicurare l'operatività dei mezzi dei servizi tecnico-nautici e portuali, alcuni dei quali, a causa del loro pescaggio, non possono transitare per l'imboccatura del porto rifugio;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART. 1

Con decorrenza immediata è vietato l'ingresso e l'uscita dal porto rifugio di Gela per tutte le unità navali aventi pescaggio superiore a 1,40 metri. Le unità navali con pescaggio entro i limiti suddetti dovranno comunque transitare per il canale d'ingresso sotto il diretto controllo del comando di bordo, che avrà cura di effettuare continui scandagli manuali ed usando la massima perizia e prudenza marinaresca.

ART. 2

E' vietato, a qualsiasi unità navale, l'ingresso e l'uscita nelle ore notturne e in caso di avverse condimeteo.

ART. 3

Nelle more che i fondali del porto rifugio vengano riportati ad un pescaggio idoneo per l'ingresso e l'uscita di tutti i mezzi dei servizi portuali, questi ultimi potranno ormeggiare in diga foranea, **compatibilmente con le attività di ripristino della stessa**, negli spazi opportunamente concordati con la sezione Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale di questa Capitaneria di Porto e alle condizioni riportate all'articolo seguente.

ART. 4

Tutti i mezzi ormeggiati in diga foranea dovranno essere costantemente pronti a muovere e armati almeno per 1/3 dell'equipaggio tabellare, fatta eccezione per i rimorchiatori portuali per i quali rimangono in vigore gli obblighi di cui all'art. 4 dell'Ordinanza n. 02/2005 e all'art. 1 dell'Ordinanza n. 43/2013.

In caso di avverse condimento, ed in particolare in presenza di vento forte dai quadranti settentrionali, non sarà consentito l'ormeggio in diga foranea.

Il numero dei mezzi navali che ciascun servizio, tecnico-nautico e portuale, potrà ormeggiare in diga foranea è stabilito come di seguito:

Rimorchiatori	3
Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi	2
Soc. Archimede	2
Soc. concessionaria servizio antinquinamento in porto	4
Soc. concessionaria servizio antinquinamento sealines piattaforme petrolifere	1
Soc. concessionaria raccolta rifiuti	1

Qualora si renda necessario, in base alla propria organizzazione dei servizi da assicurare in porto, ormeggiare altre unità navali in diga foranea, le società suddette potranno presentare motivata richiesta alla Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale di questa Capitaneria di Porto, che valuterà caso per caso.

ARTICOLO 5

Questo Comando si riserva la facoltà di limitare ulteriormente, per esigenze di sicurezza della navigazione, il transito al porto Rifugio, in ingresso e in uscita.

La raffineria di Gela, concessionaria della Diga Foranea, dovrà comunicare preventivamente all'Autorità Marittima ogni intervento in diga che potrà comportare l'inagibilità di tutti o parte degli ormeggi temporanei individuati.

ARTICOLO 6

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, qualora la violazione non costituisca più grave reato.

ARTICOLO 7

La presente ordinanza abroga e sostituisce la precedente n. 02/2014 del 26.02.2014.

ARTICOLO 8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata dalla data odierna e fino a termine esigenza all'albo della Capitaneria di porto di Gela e del Comune di Gela e sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/gela.

Gela, 12¹³ FEB, 2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro CAROSIA

